

macpal

SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

INFORMATIVA SETTIMANALE

N°33

02/10/2023

INDICE ARGOMENTI:

- PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE 2022/2024
- ACCREDITATO IL FONDO PER I CENTRI ESTIVI 2023
- DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU
- CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE
- OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELLA PRESENZA DI VIDEOSORVEGLIANZA
- MONTE ORE GIORNALIERO DA LAVORARE PER IL BUONO PASTO

SEZIONE "IN EVIDENZA" - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI
SEZIONE "RICORDIAMO"

IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

La Macpal S.a.s. oltre al **supporto agli uffici Finanziari** degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività operative collegate agli **adempimenti contabili** (compresa l'elaborazione delle buste paga mensili e la tenuta della contabilità Iva), svolge anche i sottoelencati servizi:

- **Soluzione progettuale per i contributi PNRR "PA digitale 2026"**
- **Redazione P.I.A.O. (a cura di pigal s.r.l.)**
- **Assolvimento adempimenti sistema "Perlapa"**
- **Rilevazione dei dati relativi ai beni immobili pubblici**
- **Formazione operativa ed affiancamento del personale e degli Amministratori**

Inoltre:

- **Macpal Tributi S.r.l.** svolge il **supporto agli uffici tributari** degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate.
- **PiGal S.r.l.** svolge servizi personalizzati di **Privacy** ed in materia di **anticorruzione e trasparenza**.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE 2022/2024

Con il **Decreto 4 agosto 2023** del Ministero dell'Interno, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, reso noto sul sito della Finanza locale ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si è proceduto all'adeguamento dei parametri di cui all'articolo 242 del Tuel e cioè i parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2022-2024 che dovranno essere utilizzati anche dai Comuni e dalle Comunità Montane.

Il citato Decreto contiene due allegati:

- **Allegato "A"** che contiene i **parametri obiettivi** individuati all'interno del "*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011*", approvato con decreto del Ministero dell'interno del 5 agosto 2022, allegati 2/a - 2/b - ai quali sono associati, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive **soglie di deficitarietà**; nello specifico la **Tab. A1** contiene i Parametri obiettivi per comuni, province, città metropolitane e le comunità montane per il triennio 2022 - 2024 e la **Tab A2** contiene la definizione degli indicatori di bilancio.
- **Allegato "B"** che contiene i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, da allegare, secondo quanto stabilito dal Tuel, al bilancio di previsione (articolo 172, comma 1, lettera d), al rendiconto di gestione (articolo 227, comma 5, lettera b) ed al certificato al rendiconto (articolo 228, comma 5); nello specifico la **Tabella B1** contiene la tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario e la **Tabella B2** che definisce gli indicatori di bilancio (*Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2022, allegati 2/a - 2/b*).

I nuovi parametri di deficitarietà tengono dunque conto della modalità di quantificazione degli indicatori approvata con il D.M. 5 agosto 2022, e già utilizzata dagli enti in sede di rendiconto 2022.

Infine, il provvedimento specifica che il triennio per **l'applicazione dei parametri** decorre dall'anno 2022, con riferimento al Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 (*articolo 227, comma 5, lettera b*), al certificato al rendiconto (*articolo 228, comma 5*) ed al **bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024** (*articolo 172, comma 1, lettera d*).





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

ACCREDITATO IL FONDO PER I CENTRI ESTIVI 2023

Il Dipartimento per le politiche della famiglia informa, sul proprio sito istituzionale, che è stato **accreditato ai Comuni il Fondo** per le attività socio-educative in favore dei minori e l'elenco dei Comuni beneficiari è consultabile nel menù a tendina dello stesso sito.

Con il decreto 24/07/2023 del Ministro per la famiglia, di concerto con il M.E.F., in attuazione dell'art. 42, comma 1, del D.L. 4/5/2023, n. 48 (*convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85 del 03/07/2023*), viene ripartito ai Comuni per il 2023 il già menzionato Fondo.

Ricordiamo che Il finanziamento dello Stato è destinato alle iniziative dei Comuni da attuare nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2023, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

Analogamente agli anni precedenti, le risorse sono state erogate direttamente ai Comuni, ad esclusione di quei Comuni che hanno espressamente manifestato di non voler aderire all'iniziativa.

Per quanto riguarda le modalità di spesa delle risorse ripartite le indicazioni fornite sulle **spese ammissibili** sono le seguenti:

1. acquisizione di beni e servizi che siano strumentali agli interventi da realizzare per il potenziamento delle attività;
2. sottoscrizione di atti: protocolli, intese, convenzioni o contratti con altri enti pubblici e privati, finalizzati a disciplinare la collaborazione, anche sotto il profilo economico o l'affidamento in gestione, per la realizzazione degli interventi;
3. realizzazione di interventi di ristrutturazione di immobili o riorganizzazione degli spazi dedicati alle attività;
4. elargizione di contributi economici quali rimborsi alle famiglie con figli minori che frequentano le attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socio-educativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa.

Evidenziamo infine che i Comuni dovranno utilizzare il predetto fondo e rendicontare l'utilizzo oppure dovranno procedere alla restituzione.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU

La legge n. 160 del 2019, all'art. 1, comma 756, stabilisce che **i Comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU)** di cui ai commi dal 748 al 755 dello stesso art. 1, **esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate**, che sono state individuate con decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, informa che **è attiva per i Comuni l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote dell'IMU** e contestualmente ha fornito le linee guida per l'elaborazione e la trasmissione del prospetto.

Quindi **dall'anno 2024**, i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le ordinarie aliquote IMU, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Nello specifico, il decreto individua sei macro categorie di immobili, rappresentati da:

- abitazione principale di categoria A1, A/8 e A/9 (non esenti da IMU);
- fabbricati rurali strumentali;
- fabbricati di categoria catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati.

I Comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, **anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale** che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo.

Le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, **hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.** A tal fine, **i Comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.**





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU

In caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto.

All'atto dell'inserimento del Prospetto, il comune dovrà indicare obbligatoriamente:

- le aliquote previste per le sei fattispecie principali;
- le eventuali esenzioni stabilite.

I Comuni compresi nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, per i quali l'art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019 stabilisce l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli, non visualizzeranno la fattispecie principale "Terreni agricoli".

Riassumendo:

- Fino al mese di **ottobre 2023**, ai fini dello svolgimento della fase sperimentale, i comuni potranno testare la funzionalità dell'applicazione.
- Dal mese di **novembre 2023**, gli enti potranno inoltre procedere con l'**elaborazione del Prospetto per l'anno di imposta 2024**.
- Dal mese di **gennaio 2024** sarà disponibile anche la funzionalità di **trasmissione del Prospetto al MEF** per l'anno di imposta 2024.

Da vedere anche la trasmissione dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe sul sito del federalismo fiscale (per l'anno 2023) **entro il 14 ottobre 2023** nella sezione "Ricordiamo"

MACPAL TRIBUTI S.R.L. SUPPORTA I COMUNI CHE NE FARANNO RICHIESTA NELL'ASSOLVIMENTO DEI PREDETTI ADEMPIMENTI.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE

La Corte dei Conti dell'Emilia Romagna è già intervenuta quest'anno con due diverse deliberazioni riguardanti l'errata contabilizzazione dei contributi a rendicontazione.

Nella prima deliberazione n. 110/2023/PRSE del 31 luglio 2023 richiamando il punto 3.6. dell'Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 viene **ritenuto essenziale** allo scopo il **cronoprogramma predisposto dal beneficiario e presentato al finanziatore** al punto che, per garantire l'armonizzazione dei bilanci dell'uno e dell'altro, nel caso si realizzino scostamenti dell'andamento della spesa da quella programmata (*come è possibile che succeda*) occorre che il beneficiario dia tempestiva comunicazione all'ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il cronoprogramma della spesa. **Entrambi gli enti dovrebbero così provvedere alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.**

Se invece si iscrivono in entrata i contributi a rendicontazione prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante l'ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all'esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente **rischio per i complessi equilibri del bilancio attraverso una dilatazione della capacità di spesa**. È pur vero che una iscrizione di pari importo al fondo pluriennale vincolato neutralizza tale effetto espansivo ma l'errata contabilizzazione in bilancio dei contributi a rendicontazione **rileva di per sé**, in quanto:

- *da un lato è in grado di alterare i parametri obiettivi di cui all'art. 242 del TUEL;*
- *dall'altro lato fornisce una rappresentazione alterata dei principali aggregati del bilancio, non rispettando, quindi, i principi di veridicità (per il quale il bilancio deve rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio), attendibilità (per il quale le previsioni devono essere basate su fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse), correttezza (che impone il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili) e comprensibilità (per il quale l'articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute).*

Nella delibera n. 147/2023 del 22 settembre 2023 la Corte ribadisce che **i contributi a rendicontazione non possono essere imputati sul primo anno e non possono generare FPV se non per l'eventuale acconto ricevuto.**

Anche in questo caso la Sezione evidenzia che in caso di trasferimenti a rendicontazione, l'ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni da parte dell'ente erogatore ovvero, nel caso in cui l'erogatore non adotti il principio della competenza finanziaria potenziata, agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato.

Ciò significa che l'ente beneficiario è tenuto ad imputare i trasferimenti in entrata solo all'esercizio in cui prevede di effettuare la relativa rendicontazione. Il Comune, quindi, imputando tutte le relative entrate al primo esercizio, non ha rispettato il principio contabile.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELLA PRESENZA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il Garante della Privacy ha comminato una **multa di 45.000 euro** ad un Comune siciliano per aver installato alcune telecamere per il controllo della raccolta differenziata dei rifiuti in violazione della disciplina che tutela i dati personali.

Nel caso esaminato dal Garante, il Comune aveva incaricato due ditte dell'acquisto, dell'installazione e della manutenzione di telecamere fisse, e della raccolta ed analisi dei filmati relativi alle violazioni per contrastare il fenomeno diffuso dell'abbandono dei rifiuti.

L'Autorità è intervenuta in seguito alle segnalazioni di un cittadino che lamentava la ricezione di alcune multe per aver conferito i rifiuti indifferenziati in modo errato. Gli accertamenti della violazione sarebbero avvenuti più di un mese dopo la registrazione dei filmati, effettuata senza che i cittadini fossero stati adeguatamente informati della presenza delle telecamere e del trattamento dei dati. Il Comune infatti aveva apposto un cartello direttamente sul cassonetto, non facilmente visibile e per di più privo delle informazioni necessarie.

Il Comune inoltre non aveva individuato i tempi di conservazione dei dati e non aveva nominato, prima dell'inizio del trattamento, le due aziende sopracitate quali responsabili del trattamento dati, come previsto dalla normativa privacy. Anche le società dunque operavano in modo illecito, ragion per cui entrambe sono state sanzionate anch'esse dal Garante, l'una per 10.000 euro, per non essere mai stata nominata responsabile del trattamento, e l'altra per 5.000 euro, per essere stata nominata responsabile in ritardo.

Il trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è generalmente ammesso se è necessario per adempiere un obbligo legale e la gestione dei rifiuti rientra tra le attività istituzionali affidate agli enti locali. Anche in presenza di una condizione di liceità **il titolare del trattamento**, ha ribadito il Garante, **è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza**. In particolare, è necessario adottare misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni previste dal GDPR in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile.

La videosorveglianza ha un impatto relevantissimo sulle persone che entrano nel campo d'azione delle telecamere e la gestione dei dati che ne consegue deve tener conto delle tutele assegnate loro in ordine al trattamento dei dati personali.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI


OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELLA PRESENZA DI VIDEOSORVEGLIANZA

In questo caso si prendono in esame gli **obblighi di informazione cui è tenuto il Comune nel caso abbia in funzione un sistema di videosorveglianza.**

Il cittadino ha diritto ad una informazione completa e trasparente e dall'esito degli interventi del Garante appare opportuno che ogni Ente riconsideri e verifichi se quanto finora approntato sia ancora sufficiente oppure occorrono dei correttivi. I cartelli che evidenziano la presenza di telecamere spesso sono tutt'oggi riferiti all'informativa minima così come proposto dal Garante con il Provvedimento generale sulla videosorveglianza, dell'8 aprile 2010; tale provvedimento è tuttavia stato superato con l'adozione delle Linee Guida n. 3/2019.

Il Garante per la Protezione dei Dati esprime la necessità che la segnaletica contenga le informazioni che potrebbero risultare inaspettate, come l'eventuale trasmissione dei dati a terzi o che vi è un periodo conservazione, e nel caso se ne deve indicare la durata.

È necessario che l'utente abbia la possibilità di consultare una informativa completa relativa al trattamento delle immagini di videosorveglianza (informativa di secondo livello) e che sia informato di come accedervi, ad esempio indicando nel cartello il link ove poterla consultare. Data la necessità di "comprovare" di aver fornito le informazioni di secondo livello, è opportuno che in queste siano sempre indicate le date di pubblicazione o di aggiornamento.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

MONTE ORE GIORNALIERO DA LAVORARE PER IL BUONO PASTO

L'Aran Con l'orientamento applicativo CFL228 ha fornito indicazione in merito alle regole dettate dal CCNL in ordine al monte ore giornaliero da lavorare per la maturazione del buono pasto.

L'Agenzia ricorda che **la nuova disciplina contrattuale** introdotta dall'art. 35, comma 2 del CCNL del 16 novembre 2022 (la previgente disciplina era contenuta negli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000) ha previsto la possibilità di riconoscere il buono pasto (*oppure di usufruire della mensa*), oltre che per la prestazione lavorativa svolta al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, anche per attività lavorativa prestata al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, purché sia effettuata una **pausa non inferiore ai trenta minuti**.

Come in passato, il CCNL si è limitato semplicemente ad individuare i presupposti di carattere generale richiesti per il riconoscimento del buono pasto rinviando all'autonomo potere decisionale, spettante ai singoli enti del comparto, la disciplina di dettaglio degli aspetti applicativi dell'istituto contrattuale, previo confronto con le organizzazioni sindacali ex art. 5, comma 3, lett. m) del CCNL 16.11.2022.

Sono gli enti, quindi, che devono definire con il proprio regolamento le regole e le condizioni di dettaglio per la fruizione del buono pasto, ivi compresa l'entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane, pomeridiane e serali o serali e notturne a tal fine richieste al personale.



RICORDIAMO

TRASMISSIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE DELIBERE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE O DELLE TARIFFE SUL SITO DEL FEDERALISMO FISCALE

Il **14 ottobre 2023** è il termine ultimo per la trasmissione telematica sul Portale del Federalismo fiscale dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe comunali:

Aliquote TARI - le delibere di approvazione delle aliquote della TARI, nonché dei regolamenti approvati nell'anno in corso (*art. 13, c. 15 ter del D.L. n. 201/2011*).

Aliquote IMU - delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU, nonché dei regolamenti approvati nell'anno in corso (*Art. 1, comma 767, legge 27 dicembre 2019 n. 160*).

Aliquote ISCOP - delle delibere di approvazione delle aliquote dell'ISCOP, nonché dei regolamenti approvati nell'anno in corso (*art. 13, c. 15 ter del D.L. n. 201/2011*).

L'atto acquista efficacia per l'anno di riferimento se pubblicato entro il 28 ottobre dello stesso anno.

i documenti in formato pdf conformi ai requisiti di accessibilità previsti dall'art. 11 della legge 4/2004, come sostituito dall'art. 1, comma 10, del d.lgs.106/2018, di recepimento della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.



RICORDIAMO

CONTRIBUTI PER FUNZIONI ASSOCIATE UNIONI DI COMUNI E COMUNITÀ MONTANE: INVIO CERTIFICAZIONE

Con decreto del Ministero dell'Interno del 3 maggio 2023, è stata approvata la modalità di certificazione relativa alla comunicazione dei dati da parte delle unioni di comuni e delle comunità montane per l'attribuzione dei contributi erariali connessi ai servizi gestiti in forma associata nell'anno 2023.

La certificazione:

- deve essere trasmessa in modalità telematica attraverso il Sistema Certificazioni Enti Locali del sito WEB della finanza locale (Area certificati TBEL. - altri certificati - <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify>);
- deve essere compilata con metodologia informatica e munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario;
- deve essere trasmessa entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del **2 ottobre 2023**.

RILEVAZIONE DEI DATI DEI BENI IMMOBILI: PROROGA APERTURA APPLICATIVO

Segnaliamo che sul Portale Tesoro, Applicativo "*Immobili*", è stata comunicata la proroga di "*un paio di settimane*" per poter procedere all'aggiornamento dei dati del triennio e inviare la comunicazione, anche in termini di dichiarazione negativa, di cui all'art. 9 bis del D.Lgs. n. 33/2013.

L'applicativo rimarrà aperto oltre la data del 15 settembre in considerazione delle numerose richieste di supporto pervenute e dei caricamenti massivi in corso di elaborazione.

Si ricorda che anche dopo aver effettuato l'invio dei dati occorre controllare periodicamente, fino alla fine della rilevazione, l'area *DATI-CENSIMENTO* per verificare la presenza di comunicazioni o anomalie bloccanti, generate dalle dichiarazioni di altre Amministrazioni. In tal caso, anche successivamente alla trasmissione, fino al termine della rilevazione, sarà sempre possibile riaprire, lavorare le comunicazioni e le anomalie e poi trasmettere nuovamente i dati.

La comunicazione va inviata anche in termini di dichiarazione negativa.



RICORDIAMO

AMMINISTRAZIONE DIGITALE - ANPR ELETTORALE - CONTRIBUTO AI COMUNI

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha istituito, con Decreto n. 18/2023, un nuovo **contributo destinato ai Comuni** (per un totale di 22 milioni di euro) dalle risorse del Fondo complementare PNRR, valido anche **per integrare i dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione elettorale.**

Per richiedere i fondi, a partire dal 3 agosto 2023 i Comuni dovranno accedere alla web app di ANPR e seguire il percorso "Richiesta contributo liste elettorali".

Il contributo spettante a ciascun Comune è determinato in un **importo forfettario** (con metodo di rendicontazione **lump sum**) riconosciuto in funzione della fascia di popolazione residente che è determinata sulla base del dato ISTAT 2021 calcolato sulla popolazione residente al 1° gennaio 2022 cui appartiene il medesimo soggetto beneficiario, così come di seguito definito:

per le Fascia 1 (Comuni fino a 2.500 abitanti): **€ 1.683,60**;
per le Fascia 2 (Comuni 2.501 - 5.000 abitanti): **€ 2.806,00**;
per la Fascia 3 (Comuni 5.001 - 20.000 abitanti): **€ 3.928,40**
e così per altre quattro fasce di popolazione.

Il contributo è assegnato al Comune solamente all'esito positivo del controllo eseguito sul completamento delle attività di seguito indicate:

- risoluzione delle anomalie "doppia iscrizione" dei dati presenti nell'ANPR, riscontrabili nella sezione "Utilità e notifiche - download file" della Web Application ANPR;
- integrazione dei Web Services resi disponibili per l'acquisizione e l'aggiornamento puntuale della posizione elettorale dei cittadini di propria competenza;
- trasmissione nell'ANPR dei dati elettorali di tutti i cittadini di propria competenza, di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 17 ottobre 2022.

Ai fini dell'assegnazione del contributo, le attività di cui sopra devono essere **completate entro e non oltre il 1° dicembre 2023**, nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dall'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022 per il programma "Servizi digitali e cittadinanza digitale" che prevede la redazione di un apposito rapporto entro tale data.

Dal 3 agosto le istruzioni operative saranno disponibili sul sito www.anagrafenazionale.interno.it.

Tale adempimento, laddove disatteso, non solo determinerà una violazione degli obblighi normativi previsti dall'articolo 62 del CAD e dai relativi decreti attuativi, ma renderà più difficoltoso procedere alla completa implementazione dell'ANPR, vanificando il processo di riforma finalizzato a promuovere interventi di semplificazione e digitalizzazione dei servizi al cittadino.



RICORDIAMO

Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2023. Occorre tenere presente che **questo elenco può non essere esaustivo** sia per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e sia per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse:

SCADENZE	OGGETTO	NOTE
2 OTTOBRE	CERTIFICAZIONE DA PARTE DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE COMUNITÀ MONTANE PER L'ASSEGNAZIONE, NELL'ANNO 2023, DEI CONTRIBUTI ERARIALI CONNESSI AI SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA	
14 OTTOBRE	TRASMISSIONE TELEMATICA SUL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE DEI REGOLAMENTI E DELLE DELIBERE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE O DELLE TARIFFE COMUNALI	VEDI SOPRA
15 OTTOBRE	INVIO QUESTIONARIO SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025	A CURA DEL REVISORE
15 OTTOBRE	NEGLI ENTI LOCALI DI PICCOLE DIMENSIONI L'ORGANO ESECUTIVO , SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA E CON LA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DEGLI UFFICI DEL COMUNE, DEFINISCE LE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026	
15 OTTOBRE	APPROVAZIONE PIAO 2023/2025	
16 OTTOBRE	INVIO QUESTIONARIO SUL RENDICONTO 2022	A CURA DEL REVISORE
31 DICEMBRE	APPROVAZIONE IN C.C. BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026	



La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di MACPAL S.A.S. di Alessandro Gallo & C.

Macpal s.a.s. eroga attività di assistenza e consulenza alle PA. Locali e garantisce, grazie alla propria organizzazione, servizi di qualità.

In questo contesto Macpal ha conseguito la certificazione della propria organizzazione in linea ai principi UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di applicazione in esso contenuti.

La certificazione rappresenta solo il primo passo di un percorso di crescita e miglioramento dei servizi erogati ai clienti per la crescita del sistema della Pubblica Amministrazione Locale in termini di efficienza ed efficacia dei servizi resi a cittadini ed imprese in coerenza con i valori e gli obiettivi contenuti dalla politica aziendale.



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015
CERTIFICATO N° 20001210005875

MACPAL OPERA IN DIRETTA PARTNERSHIP CON:



MACPAL S.A.S
DI GALLO ALESSANDRO & C.

tel. 0173 799526

CORSO PAOLO DELLA VALLE, 8
12060 BOSSOLASCO (CN)

info@macpalservizi.it



WWW.MACPALSERVIZI.IT